



Studio Associato LGL

sede operativa
Via cattaneo 26, 20052 Monza

Tel. +39 039369520
039386347
Fax. +39 0392316815
Mail info@studio-lgl.com

P.IVA CF 04834820963

PIANO ATTUATIVO: intervento di edilizia residenziale da attuarsi in via Muzio Clementi

Lottizzanti: Proprieta'
Mariani Luigia
Mariani Monica
Mariani Simona
Bestetti Luciana
Mariani Enrico
Mariani Aldo

**ALLEGATO 00 : SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO CONFORME DI VIA CLEMENTI**

Integrazione 28 Febbraio 2016

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

“CLEMENTI ”

IN VIA MUZIO CLEMENTI A MONZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____, addì_____, del mese di _____, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____ notaio in _____ ,

si sono costituiti i Signori:

- **Mariani Luigia** nata a Monza il 30/09/1938, residente a Monza in via Buonarroli 126- C.F. MNR LGU 38P70 F704C
- **Mariani Monica** nata a Monza il 13/04/1972, residente a Biassono in via Ansperto 4 -C.F. MNR MNC 72D53 F704C
- **Mariani Simona** nata a Monza il 13/04/1972, residente a Monza in via Q. Sella 7, C. F. MRN SMN 72D53 F704R
- **Bestetti Luciana** nata a Brugherio il 26/06/1944, residente a Monza in via Q. Sella 7, C.F. BST LCN 44H66 B212U
- **Mariani Enrico** nato a Monza il 21/08/1945, residente a Monza in via Buonarroli 126, C.F. MNR NCR45M21 F704N
- **Mariani Aldo** nato a Monza il 31/08/1948 residente a Monza in via Verdi 5, C.F. MRN LDA 48M31 F704M

di seguito chiamati **ATTUATORI** nella loro qualità' di titolari della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di Monza e Brianza), area individuata come "parte" del mappale 82 del foglio 16 , N.C.E.U. come risulta evidenziato nell'estratto catastale che si allega come **All. 01**

- da una parte -

- il sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di responsabile del Settore “Governo del Territorio e Suap” e legale rappresentante del Comune di Monza con sede in Monza piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153 autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto vigente del Comune di Monza in virtù di decreto del Sindaco in data _____, prot. n. _____, di seguito chiamato **COMUNE**.

- dall'altra parte –

insieme di seguito indicate come le **PARTI**.

I predetti componenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

PREMESSO

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari **ATTUATORI** dichiarano di avere la piena disponibilità dell'area costituente il P.A. di via Clementi e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

b) che l'area del P.A. identificata sulla Tav. 02 con la spezzata ABCD e' parte del mappale 82 del foglio 16 che intero ha una superficie catastale di mq 3.540.

c) che la parte del mappale 82, costituente l'area del P.A., ha una superficie rilevata di mq 1.449,32 e nel vigente P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 29 novembre 2007 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29 settembre 2014 e' classificata come **ZONA CD** sulla Tavola A7 – Aree sistema del Documento di Piano; meglio identificata come “Area sistema conformata – zona sistema CD” sulla tav. C5b del Piano delle Regole, normata da quanto previsto dalla citata Delibera di C.C. n. 77/2014 con i seguenti principali parametri: Ut 0,50 mq/mq; H1 mt. 10,50. Tale area CD e' evidenziata sulla Tav. 02 con la spezzata CDEF,

d) che parte del mappale 82, esterna all'area CD, è attualmente utilizzata come **area a sede stradale** per una superficie da rilievo di mq 390 così come evidenziato sulla citata Tav 02 con la spezzata ABEF;

Il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data _____, che si allega come **All. 02**

e) che gli **ATTUATORI** intendono utilizzare a scopo edificatorio l'area CD meglio identificata nella allegata Tav. 02 con la spezzata CDEF

f) che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano Attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità ;

g) che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area , è stato presentato dagli **ATTUATORI** un progetto di Piano Attuativo (protocollo comunale n. _____ del _____, Registro pratiche Piani Attuativi al n. _____);

h) che la Slp potenziale massima realizzabile sull'area CD applicando l'indice Ut di 0,50 risulta essere di mq. **724,66** (mq.1.449,32 x0,50 mq/mq);

i) che il progetto di Piano Attuativo presentato, conforme alle previsioni del vigente P.G.T. , prevede una Slp totale di mq **724,00** a funzione residenziale calcolata ai sensi dell'art.10 delle N.T. del piano delle Regole del P.G.T. vigente. Il valore di Slp mq. **724,00** costituisce il limite massimo dell'intervento secondo la presente Convenzione;

l) che il progetto di Piano Attuativo ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 19/01/16, n°10 (prot. n.137/15) ;

VISTI

1. la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano Attuativo;
2. l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano Attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____ esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Attuativo;
4. la comunicazione trasmessa alla Regione Lombardia ai fini della pubblicazione *la* sul B.U.R.L. dell'avviso di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ di approvazione del Piano Attuativo
5. la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Gli ATTUATORI si impegnano ad assumere per sé e per i loro aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.
2. Gli ATTUATORI sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dagli ATTUATORI con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dagli ATTUATORI non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il loro successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.
5. Gli allegati alla presente Convenzione sono:

- Allegato 00 – Convenzione
- Allegato 01 – Estratto catastale
- Allegato 02 – Certificato di destinazione urbanistica
- Allegato 03 – Titolo di Proprietà
- Allegato 04 – Relazione tecnica illustrativa/economica
- Allegato 05 – Computo metrico opere di urbanizzazione a scomputo oneri
- Allegato 06 – Documentazione fotografica
- Allegato 07 – Relazione tecnica L.R. 62/85 con computo metrico allacciamento alla fognatura Comunale e realizzazione nuovo tratto fognario a collegamento delle camerette A935 e A936 sulla via Clementi;
- Allegato 08 – Relazione sistema della mobilità e viabilità
- Allegato 09 – Dichiarazioni e impegnative
- Allegato 10 – Acustica
- Allegato 11 – Indagini ambientali
- Allegato 12 – Relazione ambientale ed esame paesistico
- Allegato 13 – Schede materiali usati
- Tavola 01 – Estratti PGT, PTCP, mappa, satellitare
- Tavola 02 – Planimetrie e sezioni stato di fatto
- Tavola 03 – Planivolumetrico e sezione di progetto
- Tavola 04 – Proposta piani volumetrica e sezioni urbane di progetto prescrittive.
Superficie drenante e piantumazioni
Calcolo superfici in cessione
- Tavola 05 – Planimetria reti tecnologiche esistenti
- Tavole 06 – Planimetria urbanizzazioni
- Tavola 07 – Planimetria urbanizzazioni sottoservizi in progetto
- Tavola 08 – Particolari costruttivi e sezione urbanizzazione
- Tavola 09 – Viste tridimensionali
- Tavola 10 – Piano interrato

ART. 3 – TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Gli ATTUATORI, in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., si obbligano a presentare al Comune le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi delle opere previste dal Piano Attuativo, entro il termine di 6 mesi per le opere di urbanizzazione e entro il termine di 12 mesi per gli interventi edilizi, dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione. Le opere al civile dovranno essere ultimate, per l'agibilità, entro 3 anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell' art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, fermo restando quanto indicato al comma 1 del presente articolo ed al successivo art. 14.

3. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Attuativo.

ART. 4 – CESSIONE DI AREE

1. Gli ATTUATORI si obbligano a cedere al Comune gratuitamente l'area di urbanizzazione primaria di mq. 176,63 a parte del mappale 82 del foglio 16, indicata dalla spezzata FGHILMNEF sulla planimetria allegata alla presente convenzione come Tav. 04 per la realizzazione del marciapiede e di parte dei parcheggi pubblici in linea sulla via Clementi.

La cessione della proprietà dell'area come sopra indicata, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione mentre il possesso sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che gli ATTUATORI si obbligano ad eseguire sull'area medesima a scomputo dagli oneri di urbanizzazione.

2. Gli ATTUATORI si obbligano a cedere gratuitamente al Comune l'area di mq. 390 a parte del mappale 82 del foglio 16 indicata dalla spezzata ABFE sulle planimetrie allegate come Tavole 02 e 04. Tale area è già stata a suo tempo occupata quale area a sede stradale di via Clementi. La cessione al Comune avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione salvo la porzione interessata dal parcheggio in linea sulla via Clementi il cui possesso sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che gli Attuatori si obbligano ad eseguire sulla porzione di area a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

3. Gli ATTUATORI si obbligano a cedere gratuitamente al Comune l'area di mq 64,27 a parte del mappale 82 foglio 16 indicata dalla spezzata HILM sulle planimetrie allegate come Tavole 02 e 04 per la realizzazione di un area a verde piantumata.

4. Per l'esatta individuazione catastale della porzione di aree di cui ai precedenti punti 1 e 2, le PARTI si obbligano reciprocamente, una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a stipulare l'atto di identificazione catastale, il tutto a cura e spese degli ATTUATORI. Tale adempimento dovrà essere effettuato prima della stipula della presente Convenzione.

5. Gli ATTUATORI garantiscono che le aree come sopra cedute sono di loro piena proprietà e nella loro piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura eccetto l'uso come sede stradale dell'area di cui al precedente punto 2.

6. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, le aree a standard che competono al Piano Attuativo da cedersi gratuitamente o da monetizzare a favore del Comune sono così quantificate:

- Superficie rilevata del lotto mq 1449,32
- $\text{mq } 1449,32 \times 0,35 \text{mq/mq} = \text{mq } 507,26 \times 3 = \text{mc } 1.521,79 / 100\text{mc/ab} = \text{ab } 15,22 \times 27\text{mq/ab} = \text{mq } 410,94$
- $\text{mq } 1449,32 \times 0,15 \text{mq/mq} = \text{mq } 217,40 \times 3 = \text{mc } 652,20 / 100\text{mc/ab} = \text{ab } 6,52 \times 54\text{mq/ab} = \text{mq } 352,08$
- Totale fabbisogno area a standard mq **763,02** (mq 410,94 + mq 352,08)
- Area a standard da monetizzare: mq **763,02**

7. In relazione all'attuazione delle previsioni del P.G.T. vigente, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano Attuativo, all'interno di quest'ultimo non sono reperite aree a standard, da cedere gratuitamente al COMUNE.

Deve quindi essere monetizzata, ai sensi dell'articolo 46 della L. R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i, in ragione della utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, un importo di € 98.811,09 (mq. 763,02 x €/mq 129,50)

Il versamento di tale importo, € **98.811,09** avviene alla stipula della presente convenzione

ART.5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA

1. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite in conformità alla normativa vigente dagli ATTUATORI, a propria cura e spese, a scomputo dal relativo onere di urbanizzazione e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico degli ATTUATORI, o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo.

3. Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, gli ATTUATORI si impegnano a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

3.1 Gli ATTUATORI dovranno avviare, prima dell'approvazione del Piano Attuativo, un'indagine preliminare atta a verificare l'assenza di superamenti dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione- ai sensi dell'art.242 del D.Lgs.03 aprile 2006n.152 – nel suolo e nel sottosuolo in riferimento alla destinazione d'uso prevista (residenziale). Tale indagine andrà concordata in contraddittorio con ARPA

3.2 Gli ATTUATORI si obbligano ad effettuare le indagini sul posto alla presenza di ARPA, dopo l'approvazione del Piano, e prima della stipula della Convenzione

3.3 Gli ATTUATORI si obbligano ad effettuare eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari a seguito delle indagini di cui al precedente comma 3.2 e a produrre la relativa Certificazione di avvenuta bonifica, prima della stipula della presente Convenzione. Qualora gli eventuali interventi di bonifica non venissero completati entro i termini per la stipula della Convenzione di cui all'art.12, verrà presentata garanzia fideiussoria da quantificarsi in base ai costi stimati con il Settore Ambiente e Energia al fine della corretta esecuzione delle opere.

4. Gli ATTUATORI sono obbligati, anche per tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola

con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2012, esecutiva in data 17.12.2012.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – ONERI

1. Gli ATTUATORI si obbligano a realizzare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione le opere individuate sulle tav. 06, 07 e nell'allegato 07 e qui di seguito elencate:

- formazione parcheggio in linea lungo la via Clementi
- formazione di marciapiede
- formazione di area a verde con la piantumazione di n. 5 aceri e arbusti vari
- realizzazione di un nuovo tratto fognario sulla via Clementi a collegamento delle camerette A935 e A936
- collegamento fognario e di tutte le utenze del nuovo immobile

Le opere, meglio descritte e quantificate nel computo metrico estimativo allegato come **All. 05 e 07**, hanno un costo di € 46.731,07. Tale costo non comprende la demolizione dell'attuale muretto di recinzione il cui importo non potrà essere scomputato.

2. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico degli ATTUATORI o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

3. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché alle altre norme da questo richiamate.

6. L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti è pari ad **€ 40.920,48** come di seguito specificato:

- volume residenziale (mq 724x3) = mc 2.172 x €/mc 23,55 = € 51.150,60
- riduzione oneri di urbanizzazione primaria per classe energetica "A" dell'edificio: € 51.150,60 x 20% = € 10.230,12

- Totale oneri di urbanizzazione primaria ridotti € **40.920,48** (€ 51.150,60 - € 10.230,12)

ART. 7 – ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti e' pari ad €**63.335,52** come di seguito specificato :

- volume residenziale (mq 724 x3) = mc 2.172 x €/mc 36,45 = € 79.169,40
- riduzione oneri di urbanizzazione secondaria per classe energetica "A" dell'edificio: € 79.169,40 x 20% = € 15.833,88
- Totale oneri di urbanizzazione secondaria ridotti €**63.335,52** (€ 79.169,40-€ 15.833,88)

ART. 8 – CONGUAGLIO OPERE/ONERI

1. Il totale degli oneri scontati di urbanizzazione primaria, € 40.920,48, e quelli scontati di urbanizzazione secondaria, € 63.335,52, assomma ad € 104.256,00 L'importo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo e' di € 46.731,07; pertanto gli ATTUATORI dovranno corrispondere a titolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria la somma di € **57.524,93**(€ 104.256,00 - € 46.731,07).

ART.9 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'operatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico degli ATTUATORI e dei Tecnici da essa incaricati.

2. L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART.10 - TARIFFE APPLICATE

1. Tutti gli oneri, di cui agli artt. 6 e 7 della presente Convenzione, dovranno essere adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del titolo abilitativo avvenga dopo 36 mesi dall'approvazione del Piano di Attuativo ai sensi dell'art. 38 comma 7 bis della L.R. n. 12 dell' 11 marzo 2005 e s.m.i.. Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in aumento.

2. Le somme di cui agli artt. 6 e 7 della presente Convenzione dovranno essere versate al Comune all'atto del rilascio o efficacia del titolo abilitativo. Tali somme potranno essere rateizzate con il pagamento del 50% al rilascio o efficacia del titolo

abilitativo e per il rimanente 50% in corso d'opera in due rate: la prima (25%) a 12 mesi dalla data del rilascio o efficacia del titolo abilitativo, la seconda (25%) a 24 mesi dalla stessa data.

Nel caso di ultimazione dei lavori prima delle scadenze suindicate, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro la data di ultimazione dei lavori.

Sulle somme dovute, per effetto della rateazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale. Per i versamenti rateizzati valgono inoltre le disposizioni dell'art. 42 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

Le somme di cui agli artt. 6 e 7 della presente Convenzione dovranno comunque essere versate al Comune entro il termine massimo di 48 mesi dalla data di stipula in atto pubblico della presente Convenzione.

3.La quota commisurata al costo di costruzione verrà corrisposto nei modi e nelle forme di legge.

4.Le Aree del presente Piano Attuativo non sono individuate come aree allo stato di fatto agricole alla data del 12 aprile 2009, pertanto gli interventi di nuovo costruzione previsti su tale area non sono soggetti ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, ai sensi dell'art.43 della L.R.n.12 dell'11 marzo 2005e s.m.i., secondo le modalità indicate nella determina del Dirigente dell'Edilizia n. 2575 del 24 novembre 2011.

ART.11- GARANZIA FIDEJUSSORIA

1.Gli ATTUATORI, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, prestano una fidejussione assicurativa di primaria Compagnia di Assicurazione, il cui importo – pari al 100% degli impegni assunti e non assolti al momento della stipula della presente Convenzione – è di **€ 56.404,18 arrotondato ad € 56.500,00**comprensivo delle spese tecniche e l'IVA e precisamente:

- € 51.404,18 per opere (comprensivi di IVA al 10%);
- € 5.000,00 per spese tecniche comprensive di contributi e IVA

2.La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per cui è operativa col solo rilievo dell'inadempimento.

3.La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 113 D.Lgs 163/2006). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio da parte del Comune (le penali per ritardo sono quantificate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa).

ART.12- TERMINI DELLA STIPULA

1. La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 6 mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Attuativo, presentando altresì la certificazioni antimafia prevista dall'art. 22 del Codice etico del Comune

di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2012, esecutiva in data 17.12.2012.

ART.13 - VARIANTI

1. Potranno essere consentite degli ATTUATORI, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano Attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano Attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..

ART.14 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, gli ATTUATORI presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere saranno collaudate, entro la data di richiesta di agibilità degli edifici, a cura di un Tecnico indicato dal Comune e a spese degli ATTUATORI. L'esito favorevole del collaudo consentirà la restituzione della polizza fideiussoria prestata.

ART.15- MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico degli ATTUATORI sino all'approvazione del collaudo finale.

ART. 16 - OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA

1. Gli ATTUATORI fanno espressa rinuncia, con la firma del presente atto, ad ogni opposizione giudiziaria e extragiudiziaria a chiunque notificata e con esonero a qualunque titolo di qualunque responsabilità per i pagamenti ed i prelievi che il Comune stesso dovesse andare a fare.

ART. 17 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico degli ATTUATORI; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.

ART. 18- TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Gli ATTUATORI dichiarano esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

2. Le PARTI interessate autorizzano il Signor Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 19- LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Letto, approvato e sottoscritto, li _____

Gli ATTUATORI:

Mariani Luigia

Mariani Monica

Mariani Simona

Bestetti Luciana

Mariani Enrico

Mariani Aldo